



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Approvazione Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sulla durata delle assunzioni a tempo determinato e interruzione fra contratti successivi a tempo determinato e autorizzazione alla sottoscrizione con contestuale indicazione orientamento da assumere.

Il giorno **26 agosto 2015** ad ore **10:10**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	assente
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- il D.lgs. 81 dd. 15 giugno 2015 (cd. Jobs Act):
 - all'art. 19, comma 2 prevede che, *“fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”*
 - all'art. 23, comma 3 prevede che *“..... I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”*;
 - all'art. 21, il comma 2 prevede che nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi si possa derogare ai termini minimi di riassunzione da rispettare, pena la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato (10 giorni dalla scadenza del contratto nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi);
- visto l'“*Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 tra le Parti*” sottoscritto dalle parti ma non ancora dalla Fondazione, allegato al presente atto;
- rilevato che lo stesso estende per altro, diversamente dalla disciplina previgente, anche al personale tecnologo di assistenza e consulenza tecnica la durata a 72 mesi delle assunzioni a tempo determinato;
- rilevato tuttavia che il citato art. 19, in particolare per la sua parte finale secondo cui *“..Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”* si presta anche a interpretazione più restrittiva nel senso che con la contrattazione collettiva non si potrebbe derogare al tetto dei 36 mesi “;
- rilevata altresì la avvenuta promozione e la pendenza di cause di stabilizzazione di personale o collaboratori cessati e che tale esposizione a rischio della Fondazione è comunque direttamente correlata alla durata nel tempo dei rapporti precari,

Tutto ciò premesso:

all'unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di approvare lo schema di *“Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 tra le Parti*” sottoscritto dalle parti ma non ancora dalla Fondazione, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1);

- 3) contestualmente, alla luce della non univoca interpretazione dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e del contenzioso già subito o in corso da parte della Fondazione con il quale da parte di dipendenti o collaboratori cessati da rapporti di lavoro a tempo determinato o parasubordinato di durata è stata ottenuta o viene richiesta la stabilizzazione, di assumere come indirizzo di carattere generale a tutela della Fondazione e per rispetto delle direttive impartite dalla Provincia, che le assunzioni di personale a tempo determinato in mansioni del medesimo livello possono avvenire nel limite complessivo di 36 mesi, rimanendo salva la possibilità prevista dall'art. 23, comma 3 secondo cui "..... I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono ."

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **12:10**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GF/f.to Gabriele Fauri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè

Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 di data 26 agosto 2015 composto da n. 3 facciate

Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 tra le Parti

CGIL, CISL e UIL

e

Fondazione Bruno Kessler

e

Fondazione Edmund Mach

Premesso che:

- le Parti hanno sottoscritto in data 28 settembre 2007 il "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14" che riporta:

-all'art. 52 - inserito nel capo V – "particolari tipologie contrattuali" la disciplina del "contratto a tempo determinato";

-il d.lgs. 81/2015 all'art. 19, comma 2 prevede che, "fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento."

-il d.lgs. 81/2015 all'art. 23, comma 3 prevede che "..... I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono".....




Tutto ciò premesso le Parti

- considerate le particolarità delle esigenze connaturate alle attività e finalità di ricerca perseguite dalle Fondazioni;
- richiamate le possibilità previste dal d.lgs. 81/2015 all'art. 19, comma 2 e all'art. 23, comma 3 di derogare alle norme introdotte dal medesimo Decreto in materia di limite temporale di utilizzo dei contratti a tempo determinato, mediante disposizioni dei contratti collettivi

concordano quanto segue:

a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto:

- 1) Le Fondazioni potranno attivare singoli contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica con una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
- 2) per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia e tecnologo 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine è fissato in complessivi sei (6) anni.
Decorso detto termine di durata massima, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 62 c.8 del CCPL Fondazioni viene confermato l'obbligo alle Fondazioni di sottoporre a verifica ai fini dell'inquadramento al terzo livello i Ricercatori dopo una permanenza nel livello 4 di tre anni.
- 3) per il personale tecnico e amministrativo il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni.
- 4) Restano salvi i contratti in essere stipulati dalla FEM di durata superiore ai 36 mesi con personale ricercatore e tecnologo di livello internazionale di 1° e 2° fascia.
- 5) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo viene confermato per FBK quanto previsto dal Verbale di accordo sindacale di data 25 febbraio 2015, stipulato ai sensi dell'ex comma 3 dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm, così come confermato dal Decreto L.vo 81/2015, art. 21 c.2, e per FEM disposto quanto segue:



a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es: maternità, ferie e malattia);

b) viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal suddetto comma 3 per la riassunzione a termine: a 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi e a 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.

Trento, 30 luglio 2015

CGIL – rappresentata da Moreno Marighetti

CISL – rappresentata da Giuseppe Pallanch

UIL – rappresentata da Silvia Bertola

Fondazione Bruno Kessler – rappresentata da Alessandro dalla Torre

Fondazione Edmund Mach – rappresentata da Andrea Segrè

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi -

f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

prof. Andrea Segrè

f.to Segrè